



**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**  
Provincia di Modena

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n.149 del 22.06.1994 ed integrato con delibera di C.C. n. 12  
del 24.02.2006

## SOMMARIO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento. . . . .	1
ART. 2 - Classificazione del Comune. . . . .	1
ART. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto. . . . .	1
ART. 4 - Tariffe e maggiorazioni. . . . .	1
ART. 5 - Attribuzioni del personale addetto. . . . .	1
ART. 6 - Data di presentazione degli atti. . . . .	2

### CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI . . . . . 2

ART. 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni..2	2
ART. 8 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni . . . . .	2
ART. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni. 3	3
ART. 10 - Piano Generale degli impianti. . . . .	3
ART. 11 - Impianti privati per affissioni. Dirette. . . . .	3
ART. 12 - Autorizzazioni. . . . .	4
ART. 13 - Anticipata rimozione. . . . .	5
ART. 14 - Divieti e limitazioni. . . . .	5
ART. 15 - Materiale pubblicitario abusivo. . . . .	5
ART. 16 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali. . . . .	6
ART. 17 - Spazi per le affissioni, su beni privati. . . . .	6

### CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' . . . . . 7

ART. 18 - Norma di rinvio. . . . .	7
ART. 19 - Presupposti e modalità, per l'applicazione dell'imposta. 7	7
ART. 20 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta . . . . .	8
ART. 21 - Tariffe e determinazione dell'imposta. . . . .	8
ART. 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere. . . . .	8
ART. 23 - Mezzi pubblicitari gonfiabili. . . . .	8
ART. 24 - Pubblicità fonica. . . . .	9

### CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. . . . . 9

ART. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni. . . . .	9
ART. 26 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto. 9	9
ART. 27 - Richiesta del servizio. . . . .	10
ART. 28 - Modalità per le affissioni. . . . .	10
ART. 29 - Rimborso dei diritti pagati. . . . .	11

### CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI. . . . . 11

ART. 30 - Sanzioni tributarie. . . . .	11
ART. 31 - Sanzioni Amministrative. . . . .	11
ART. 32 - Riscossione. . . . .	12
ART. 33 - Riduzioni ed esenzioni. . . . .	12

### CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. . . . . 12

ART. 34 - Norma finale di rinvio. . . . .	12
ART. 35 - Norma transitoria. . . . .	12
ART. 36 - Entrata in vigore. . . . .	13
ART. 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni. . . . .	13

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità, di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

#### **ART. 2**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.92, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 13.532).

#### **ART. 3**

##### **Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto**

1. La gestione del Servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 25, comma n. 2 del D. Lgs. n. 507/93, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

#### **ART. 4**

##### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe di cui al comma I si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

#### **ART. 5**

##### **Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e nei limiti di cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

## **ART. 6**

### **Data di presentazione degli atti**

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

## **CAPO II**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

## **ART. 7**

### **Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Pavullo sono indicati e descritti nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nella parte intitolata: "Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda" alla quale si fa integrale riferimento.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Pavullo di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

## **ART. 8**

### **QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati, costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 14.000 unita' registrata al 31.12.93, non deve essere inferiore a mq. 168. corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a 239 fogli del formato 70x100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 1500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq.1950.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

5. La quantità degli impianti pubblicitari ad eccezione delle insegne non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### **ART. 9**

##### **RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. *Gli impianti da destinare ai soggetti dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93, secondo le disposizioni dell'art. 20 bis del suindicato decreto, sono compresi nel 30% di cui al comma precedente;*

#### **ART. 10**

##### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori Comunali interessati.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

#### **ART. 11**

##### **IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti commi 7 e 8, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'articolo 10 la Giunta comunale può, concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili.

## ART. 12

### AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nella parte intitolata "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Nel citato Regolamento, all'art. 12 comma 2, sono state previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri, abitati, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D. Lgs. 10/09/93 n. 360.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando della Polizia Municipale, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 26 del citato Regolamento.
4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi, pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico".
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

## **ART. 13**

### **ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

## **ART. 14**

### **DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari.
2. È consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario sulle vie e piazze pubbliche.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 15**

### **MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza l'autorizzazione prevista dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri, mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico al Titolo IV, nonché le affissioni eseguite fuori, dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune o da soggetti non autorizzati.  
Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Nei casi di cui al precedente comma e per la pubblicità, in caso di mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 53 e 54 del Regolamento citato al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità e qualora non vengano riscontrate altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari.

4. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
5. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato, dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
6. Nel caso di esposizione di pubblicità e di affissioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie se dovute. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

#### **ART. 16**

##### **PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio Comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione spazi ad aree pubbliche e/o di canoni, di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Pavullo.

#### **ART. 17**

##### **SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.



### **CAPO III**

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

##### **ART. 18**

###### **NORMA DI RINVIO**

1. La legge (Decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell'imposta (articolo 7), la dichiarazione (articolo 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articolo 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

##### **ART. 19**

###### **PRESUPPOSTI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
2. Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui al l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
6. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
7. E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

## **ART. 20**

### **DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è tenuto prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune la dichiarazione di cui all'articolo 8 del D. legislativo del 15 Novembre 1993 n. 507.
2. Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, può anche essere spedita tramite posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva solamente se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di, una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

## **ART. 21**

### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per leggi, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

## **ART. 22**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

1. La posizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

## **ART. 23**

### **MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI**

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui ' al comma 3 dell'art. 15 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari

gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto sopra citato.

#### **ART. 24**

##### **PUBBLICITA' FONICA**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità fonica.

#### **CAPO IV**

##### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 25**

##### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pavullo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal Comune di Pavullo.

#### **ART. 26**

##### **NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli n.18, 19, 20, 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.  
Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.
2. Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori riguardano le attività istituzionali del Comune.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Negli altri casi il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
3. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

## **ART. 27**

### **RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'Ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché gli eventuali interessi.

## **ART. 28**

### **MODALITA' PER LE AFFISSIONI**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso l'Ufficio pubbliche affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.
5. *I soggetti di cui all'art. 20 D.Lgs: 507/93, per avvalersi degli impianti a loro riservati devono presentare richiesta di autorizzazione all'ufficio affissioni nel quale sarà indicata la denominazione dell'utilizzatore, il numero dei manifesti e la durata .*
6. *Nessun manifesto può essere affisso se non munito di timbro di validità a cura dell'ufficio affissioni che certifica l'autorizzazione all'esposizione;*
7. *A ciascun soggetto che richiede di poter affiggere manifesti sarà assegnato un numero massimo di 6 manifesti*
8. *Non è ammessa la prenotazione del medesimo manifesto da parte di più soggetti;*
9. *Lo stesso messaggio non sarà autorizzato per più di due volte;*
10. *Il limite temporale di utilizzo è di dieci giorni;*
11. *Nel caso in cui più soggetti di cui all'art. 9 comma 2 richiedano l'affissione nello stesso periodo sarà operata una riduzione in proporzione agli spazi a disposizione;*

## **ART. 29**

### **RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimandando al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

## **ART. 30**

### **SANZIONI TRIBUTARIE**

Le sanzioni tributarie derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, le soprattasse e gli interessi sono quelli previsti dall'art. 23 del D. Lgs n. 507/1993.

## **ART. 31**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le sanzioni amministrative e le misure accessorie derivanti dalla violazione delle disposizioni relative all'autorizzazione per la installazione e le caratteristiche degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari, sono contenute nel citato "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nel Titolo Vigilanza e sanzioni".
2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente Regolamento sono determinate in una misura compresa tra lire duecentomila e due milioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei punti precedenti.
4. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

## **ART. 32**

### **RISCOSSIONE**

1. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, comma 4, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

## **ART. 33**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla meta' della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla meta' della tariffa dell'imposta o del diritto.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **ART. 34**

### **NORMA FINALE DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabile alla materia.

## **ART. 35**

### **NORMA TRANSITORIA**

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

## **ART. 36**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

## **ART. 37**

### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato in data 30/1/1973.
2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.